



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

RR/MM

1079

VISTE le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 luglio 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come successivamente modificate, in particolare, dalle direttive 2009/27/CE, 2009/83/CE e 2009/111/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio rispettivamente del 7 aprile 2009, del 27 luglio 2009 e del 16 settembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e, in particolare, gli articoli:

- 53, comma 1, lettere b) e d) e 67, comma 1, lettere b) e d) che dispongono che la Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, emana nei confronti delle banche e dei gruppi bancari disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- 53, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate al comma 1 dello stesso articolo.

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, in materia di "controllo dei grandi fidi";

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR del 27 dicembre 2006, n. 933, in materia di "adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari";

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto detta i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel disciplinare la materia della concentrazione delle esposizioni assunte dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi.

2. Nel disciplinare la materia della concentrazione dei rischi, la Banca d'Italia si attiene, in conformità di quanto disposto dall'articolo 6 TUB, alle previsioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e alle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari al fine di assicurare la convergenza della regolamentazione e delle prassi di vigilanza.

Articolo 2

(Soggetti affidati)

1. Ai fini della presente disciplina si considerano soggetti affidati i singoli prenditori di fido nonché i gruppi di clienti legati da connessione giuridica o economica.

2. La Banca d'Italia definisce le modalità di individuazione dei gruppi di clienti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto legati da connessione giuridica o economica.

Articolo 3

(Limiti di fido)

1. La Banca d'Italia individua i limiti di fido nei confronti dei soggetti affidati e le attività non soggette a limiti.

2. Ai fini del comma 1, le esposizioni nei confronti di ogni soggetto affidato devono essere contenute nel limite del 25% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.

3. La Banca d'Italia può prevedere limiti più elevati per le esposizioni:

- assunte da singole banche appartenenti a gruppi bancari;
- verso una banca o un'impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, a condizione che l'esposizione non superi € 150 milioni, e sia in ogni caso contenuta entro il 100% del patrimonio di vigilanza della banca e del gruppo bancario.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

4. La Banca d'Italia può stabilire limiti più stringenti, anche nei confronti di singole banche o di gruppi bancari:

- tenuto conto della situazione tecnico-organizzativa degli stessi;
- in caso di società facenti parte di un gruppo che siano insediate in Paesi extracomunitari, qualora non sussistano adeguati sistemi di vigilanza nei Paesi di insediamento;
- per le esposizioni nei confronti di soggetti che, in virtù delle partecipazioni detenute, possono influenzare la gestione di una banca o di un gruppo bancario.

Articolo 4

(Ponderazione degli affidamenti)

1. La Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo degli affidamenti prevedendo l'applicazione di specifici fattori di ponderazione per talune tipologie di esposizioni e controparti.

2. In particolare, la Banca d'Italia può prevedere l'applicazione di fattori di ponderazione più favorevoli per le esposizioni assunte verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario e per le esposizioni nei confronti dell'impresa madre o di altre società controllate dall'impresa madre purché tutte soggette a vigilanza consolidata in un Paese dell'UE.

Articolo 5

(Procedure e regole organizzative per l'assunzione di grandi rischi)

1. La Banca d'Italia stabilisce le procedure e le regole organizzative che i soggetti eroganti devono rispettare per l'assunzione di esposizioni nei confronti di soggetti affidati che siano rilevanti rispetto al patrimonio di vigilanza ("grandi rischi").

Articolo 6

(Succursali in Italia di banche extracomunitarie)

1. La Banca d'Italia disciplina l'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle succursali in Italia di banche extracomunitarie.

Articolo 7

(Disposizioni transitorie)

1. La Banca d'Italia può, in armonia con quanto previsto dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e dalle linee guida e raccomandazioni fornite dai competenti organismi comunitari, dettare un regime transitorio per le esposizioni che eccedano i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3 per effetto dei criteri di calcolo più restrittivi introdotti in attuazione del presente decreto.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Articolo 8
(Attuazione e abrogazioni)

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente decreto.
2. Il decreto del Ministro del Tesoro del 22 giugno 1993 in materia di "controllo dei grandi fidi" è abrogato con effetto dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì **27 DIC. 2010**

IL MINISTRO